

**N. 00628/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2012, proposto da:

I.P.A.B. - Istituto Educativo Asilo Infantile “Matteo Trotta”, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell'avv. Antonio Distaso, al corso Vittorio Emanuele I°, n. 60;

contro

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del decreto prot. n.A00DRPU/4655 del 29.06.2012, successivamente pervenuto, con il quale il Vice-Direttore dell'U.S.R. ha respinto l'istanza dell'istituto ricorrente di riconoscimento della parità scolastica, a decorrere dall'a.s. 2012/2013;

- del provvedimento prot. n. A00DRPU/5381 del 18.07.2012,

successivamente pervenuto, con il quale il Vice-Direttore dell'U.S.R. ha confermato il rigetto della istanza;

- ove occorra, della nota dell'U.S.R. prot. n. A00DRPU/2717 dell'11.5.2012;

- ove occorra, della nota dell'U.S.R. prot. n. A00DRPU/4221 del 19.06.2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il Pres. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori: avv. Ignazio Lagrotta, su delega dell'avv. Raffaele Irmici e avv. dello Stato F.

Manzari;

Considerato che, con nota depositata in data 31/01/2013, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l'U.S.R., con D.D.G. n. 8647 del 10/12/2012, riconosciuto la parità scolastica, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, così come richiesto dall'asilo "Matteo Trotta";

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese

di giudizio nella misura forfettaria indicata in dispositivo, secondo la regola della soccombenza virtuale (poiché in sede di riesame è stata espressamente riconosciuta la fondatezza della censure dedotte dalla parte ricorrente);

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, nella misura di euro 900,00 oltre c.u., i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente, Estensore

Desirèe Zonno, Primo Referendario

Oscar Marongiu, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

